

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1999

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE

[notificata con il numero C(1999) 2092]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/466/CE)

(GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2000/69/CE della Commissione del 22 dicembre 1999	L 23	76	28.1.2000
► <u>M2</u> Decisione 2000/442/CE della Commissione dell'11 luglio 2000	L 176	51	15.7.2000
► <u>M3</u> Decisione 2000/694/CE della Commissione del 27 ottobre 2000	L 286	41	11.11.2000
► <u>M4</u> Decisione 2002/588/CE della Commissione dell'11 luglio 2002	L 187	52	16.7.2002
► <u>M5</u> Decisione 2003/164/CE della Commissione del 10 marzo 2003	L 66	49	11.3.2003



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1999

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE

[notificata con il numero C(1999) 2092]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/466/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

- (1) considerando che degli Stati membri o delle regioni di Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi se soddisfano alcune condizioni definite nella direttiva 64/432/CEE;
- (2) considerando che la decisione 97/175/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento della qualifica di allevamenti bovini ufficialmente indenni da brucellosi in alcuni Stati membri e regioni di Stati membri ⁽³⁾, specifica gli Stati membri e le regioni all'interno degli Stati membri che soddisfano tali criteri;
- (3) considerando che la presente decisione non sarà adeguata alla situazione giuridica esistente al 1° luglio 1999, in quanto la direttiva 64/432/CEE è stata modificata dalla direttiva 98/46/CE ⁽⁴⁾; che inoltre alcune disposizioni relative al riconoscimento di Stato membro o regione ufficialmente indenne da brucellosi sono state modificate dalla direttiva 98/46/CE; che è necessario abrogare la decisione 97/175/CE;
- (4) considerando che, in base alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE, degli Stati membri o delle regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi se soddisfano le condizioni previste nell'allegato A, parte II, paragrafo 7, e mantengono tale qualifica finché sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 8;
- (5) considerando che gli Stati membri e le regioni ufficialmente indenni da brucellosi devono notificare tutti i casi di brucellosi alla Commissione, che può proporre una decisione relativa alla sospensione o alla revoca della qualifica, conformemente alle disposizioni dell'allegato A, parte II, paragrafo 9, di detta direttiva;
- (6) considerando che a norma dell'allegato A, parte II, paragrafo 7, lettera b), una condizione essenziale per la concessione della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è l'esistenza di un sistema d'identificazione che consenta di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽⁵⁾;
- (7) considerando che le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107.

⁽³⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e le regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 3

La decisione 97/175/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

**STATI MEMBRI DICHIARATI UFFICIALMENTE INDENNI DA
BRUCELLOSI ► M1 ←**

Danimarca
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi ⁽¹⁾
Austria
Finlandia
Svezia

⁽¹⁾ Dal 1° agosto 1999.

▼ M5

ALLEGATO II

**REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE
INDENNI DA BRUCELLOSI**

Gran Bretagna (Regno Unito)

Provincia di Bolzano (Italia)

Regione Emilia-Romagna (Italia)

Isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo).